

Spett.le
Eco.Ter S.r.l.
Via Copenaghen 40
00144 – Roma (RM)

PEC: eco.ter@pec.buffetti.it

Prot. N. 19CI01433

Varese, 11 novembre 2019

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione acque reflue, le stazioni di sollevamento e i collettori dei liquami di fognatura nonché il prelievo e il trasporto dei rifiuti derivanti da tali operazioni. Appalto suddiviso in 3 lotti funzionali: Lotto 1 - CIG 804339103C, Lotto 2 - CIG 804346092A, Lotto 3 - CIG 8043485DCA.

Provvedimento di esclusione.

IL RUP

VISTA la delibera del 25/09/2019, con la quale il Consiglio di amministrazione di Prealpi Servizi ha approvato il bando di gara, il disciplinare complementare, il capitolato ed i relativi allegati e ha indetto la "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione acque reflue, le stazioni di sollevamento e i collettori dei liquami di fognatura nonché il prelievo e il trasporto dei rifiuti derivanti da tali operazioni. Appalto suddiviso in 3 lotti funzionali: Lotto 1 - CIG 804339103C, Lotto 2 - CIG 804346092A, Lotto 3 - CIG 8043485DCA;

VISTO il bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 06/08/2019 e sulla GURI in data 07/08/2019;

VISTO il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta di gara del 08 novembre 2019;

CONSIDERATO che nel predetto verbale il seggio di gara, nell'esaminare la documentazione amministrativa del concorrente **ECO.TER S.r.l.**, con riferimento al requisito speciale di partecipazione di cui all'art. 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara, il quale prevede che il concorrente "deve disporre, al momento dell'offerta, di un'ideonea sede operativa. È considerata "ideonea" ai fini del presente appalto una sede operativa distante non oltre 35 km da un Comune qualsiasi del lotto per il quale si presenta l'offerta (dove sono depositati/ricoverati i mezzi e le attrezzature richiesti dal Capitolato Speciale di appalto)", ha constatato la presenza di una dichiarazione di disponibilità in caso di aggiudicazione dell'appalto, a dotarsi di una sede operativa ad una distanza non oltre i 35 Km da un Comune qualsiasi del lotto corrispondente così come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, sottoscritta dalla sig.ra Gloria Vieri, in qualità di amministratore Unico e Legale Rappresentante;

ATTESO che la *lex specialis* prevede il possesso del requisito speciale, a pena di esclusione, come

sussistente al momento della presentazione dell'offerta (art. 7 e art. 7.3 lett. e), per cui la dichiarazione dell'offerente è confessoria rispetto all'insussistenza del requisito speciale al momento della presentazione dell'offerta; in altri termini, avendo l'offerente dichiarato un impegno a dotarsi di sede operativa nell'ambito territoriale richiesto, in caso di aggiudicazione, lo stesso ha quindi dichiarato confessorialmente di non possedere il requisito al momento della presentazione dell'offerta, per cui tale mancanza deve essere considerata come di natura sostanziale, e non meramente formale. Non è pertanto ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio, in quanto sarebbe volto a consentire di sanare l'insussistenza di un requisito speciale la cui sussistenza era espressamente richiesta a pena di esclusione al momento della presentazione dell'offerta.

Giova, a tal proposito, rammentare che *“la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto”* (in tal senso parere precontenzioso AVCP 110/2010, vedasi altresì parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2304 del 3 aprile 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010, TAR Molise, sez. I, n. 107 del 2 aprile 2008).

Inoltre, se è vero che le cause di esclusione sono previste come tassative, è altresì vero che *“la stazione appaltante è titolare di un margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza e nel limite della continenza e della non estraneità rispetto all'oggetto della gara”* e che *“l'amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria; tale possibilità (sindacabile in sede giurisdizionale quanto all'idoneità ed all'adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto) è ammessa a condizione che la scelta dei requisiti di partecipazione non sia irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.* (vedasi sul punto TAR Toscana n. 1267 del 23.1.2017).

Infine, l'*“impegno a trasferire la sede”* non può essere ritenuto soddisfacente rispetto al requisito speciale di cui alla *lex specialis* di gara. Da un punto di vista strettamente formale, infatti, il requisito speciale è stato esplicitamente richiesto come già sussistente a pena di esclusione (e non “soccorribile”), ma, al di là del dato formale, la stazione appaltante ritiene essenziale poter verificare la adeguatezza tecnico professionale in via preventiva durante l'iter di gara e quindi non adeguato il controllo “ex post”, cioè post aggiudicazione e post trasferimento della sede da parte dell'aggiudicatario che ha manifestato tale impegno;

VISTI l'art. 29 e l'art. 76 del d.lgs. 50/2016,

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente **ECO.TER S.r.l.** per la mancanza del requisito di partecipazione di cui all'art. 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Il RUP

Silvana Santin

